



**CIRCOLARE TECNICA 2/97**

Milano, 27 gennaio 1997

\*\*\*\*\*  
**OGGETTO:** Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*  
**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING

BANCA CARIGE  
BANCA DI ROMA  
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA  
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA  
BN COMMERCIO E FINANZA  
CBI FACTOR

CENTRO FACTORING  
COFIRI F & L  
COMIT FACTORING

CREDEMACTOR  
CREDIT FACTORING  
DEUTSCHE BANK FACTORING  
FABER FACTOR

FACTORCOOP  
FACTOR INDUSTRIALE  
FACTORIT

FARMAFACTORING  
FIME FACTORING  
FIN-ECO FACTORING  
FISCAMBI FACTORING  
FIVEFACTOR  
GE CAPITAL FACTORING  
GEFACTOR

GENERAL FACTOR  
I.F.I.S. FACTORING  
IFITALIA

ISEFI  
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO  
MEDIOFACTORING  
MONTEPASCHI FACTOR  
PADANA FACTORING  
RIESFACTORING  
SAVAFACTORING

SERFACTORING  
SIFIND  
UFB FACTORING ITALIA  
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI  
DOTT. SINNONA  
DOTT. BERNESCHI  
DOTT. ALIPERTI  
Serv. Organizzazione - Serv. Contabili alla Clientela  
DOTT. VALTOLINA  
DOTT. CORAGGIO  
AVV. BONDIOLI  
AVV. BERTOLI  
DOTT. GUIDUCCI  
DOTT. SALVEMINI  
SIG. INGRASSIA  
SIG. DE GREGORI  
SIG. CECI  
SIG. ODICINO  
DOTT. RATTI  
DOTT. MERLI  
DOTT. LACCHINI  
RAG. GAMBERINI  
DOTT. VAZZA  
DOTT. BADOGLIO  
ING. AMBROSINI  
DOTT. IANTOSCA  
DOTT. AMBROSIO  
RAG. FACCHETTI  
SIG. BURCHI  
DOTT. ZENONI  
DOTT. FORNASARI  
SIG. PIEROTTI  
DOTT. ROVELLI  
RAG. CASAMASSIMA  
DOTT. STACCIONE  
AVV. SCIUME'  
SIG. ADINOLFI  
DOTT. MONZA  
DIREZIONE GENERALE  
DOTT. ALFEI  
RAG. VENTURINI  
DIREZIONE GENERALE  
RAG. DE PALO  
DOTT. FURLOTTI  
DOTT. MAGGIO  
DOTT. GASPARRI  
DOTT. GIORDANI  
DOTT. CANETTA  
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Con le circolari n. 216 (*Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale*) e n. 217 (*Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale*), entrambe datate 5 agosto 1996, la Vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d'Italia ha provveduto a regolamentare in maniera completa l'attività degli intermediari di cui all'art. 107 del Testo Unico.

In particolare, con la prima circolare si è messo a punto il quadro normativo di riferimento, mentre con la seconda sono state impartite istruzioni per la redazione delle segnalazioni di vigilanza riguardanti le informazioni patrimoniali (da produrre con cadenza trimestrale), i riferimenti economici (da produrre con cadenza semestrale) e i dati per il calcolo del patrimonio di vigilanza, il rispetto delle regole prudenziali e il monitoraggio delle posizioni di rischio (da produrre con cadenza trimestrale).

Le *Istruzioni di vigilanza per gli intermediari* rappresentano un momento di specifica importanza nell'evoluzione regolamentare del comparto in esame, sicchè è parso utile soffermarvisi con un'apposita circolare di commento.

Atteso il significativo rilievo dell'intervento normativo effettuato dalla Banca centrale, si è ritenuto che l'occasione fosse opportuna per elaborare un commento che rappresentasse il frutto di approfondimenti compiuti dalle Associazioni di categoria che raggruppano gli intermediari interessati: ciò anche per porre in evidenza e sfruttare al meglio le sinergie operative che legano le predette Associazioni, pur nello svolgimento della propria attività nei rispettivi ambiti di competenza.

Pertanto, l'Associazione Bancaria Italiana, l'Associazione degli Investitori Istituzionali nel Capitale di Rischio (AIFI), l'Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT), l'Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) e l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), hanno proceduto ad un esame congiunto delle Istruzioni in parola, provvedendo alla redazione di un commento unitario, che si trasmette in allegato alla presente circolare: esso mira a far emergere le problematiche comuni che le Istruzioni pongono ed alle quali potranno successivamente essere collegati approfondimenti specifici da parte delle predette Associazioni.



**ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER GLI  
INTERMEDIARI FINANZIARI  
ISCRITTI NELL'“ELENCO SPECIALE”**

## *Indice*

<b><i>Premessa</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Capitolo I - Elenco speciale degli intermediari finanziari</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Capitolo II - Partecipanti al capitale</i></b>	<b>10</b>
1. <i>Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale</i>	10
2. <i>Verifica dei requisiti</i>	11
<b><i>Capitolo III - Attività esercitabili</i></b>	<b>13</b>
<b><i>Capitolo IV - Organi sociali</i></b>	<b>15</b>
<b><i>Capitolo V - Vigilanza prudenziale</i></b>	<b>19</b>
1. <i>Principi generali della vigilanza prudenziale degli intermediari finanziari non bancari</i>	19
2. <i>Le fonti normative</i>	20
3. <i>I contenuti della vigilanza prudenziale degli intermediari finanziari</i>	21
4. <i>Le regole specifiche di vigilanza prudenziale</i>	23
4.1. <i>Patrimonio di vigilanza</i>	23
4.2. <i>Limite all'operatività in contratti derivati</i>	24
4.3. <i>Limite all'operatività su valute</i>	24
4.4. <i>Disciplina della concentrazione dei rischi</i>	25
5. <i>Ambiti di applicazione e disciplina transitoria</i>	26
<b><i>Capitolo VI - Profili organizzativi degli intermediari finanziari</i></b>	<b>29</b>
<b><i>Capitolo VII - Bilancio di esercizio</i></b>	<b>30</b>
<b><i>Capitolo VIII - Comunicazioni alla Banca d'Italia</i></b>	<b>32</b>
1. <i>Trasmissione dei verbali assembleari</i>	32
2. <i>Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato</i>	32
3. <i>Segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico</i>	33
4. <i>Centrale dei rischi</i>	34
<b><i>Capitolo IX - Raccolta del risparmio</i></b>	<b>36</b>

<b>Capitolo X - Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento</b>	38
1. <i>Stabilimento della prima succursale in un Paese UE</i>	39
2. <i>L'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi</i>	40
<b>Capitolo XI - Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari</b>	41
1. <i>La pubblicità</i>	41
2. <i>I contratti</i>	43
3. <i>Le comunicazioni periodiche</i>	44
<b>Capitolo XII - Vigilanza ispettiva</b>	45
1. <i>Finalità degli accertamenti ispettivi</i>	45
2. <i>Rapporto ispettivo</i>	46
<b>Capitolo XIII - Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari</b>	47

### *Premessa*

Nei prossimi mesi, con il materiale avvio delle segnalazioni alla Banca d'Italia da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U., verrà dato pieno compimento al progetto strategico di controllo e vigilanza sul sistema creditizio e finanziario, così come delineato dal legislatore con l'emanazione del Testo Unico approvato con d. lgs. n. 385/1993.

Gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza, esaurita la fase di mera iscrizione anagrafica nello specifico elenco di cui all'art. 107 T.U., si apprestano ad inviare le prime informazioni di vigilanza, avviando, quindi, uno scambio diretto di comunicazioni con le Autorità di vigilanza preposte all'azione di controllo.

La spinta differenziazione operativa esistente fra le diverse categorie delle attività finanziarie, oggi unitariamente regolamentate, non ha in passato favorito un approccio interdisciplinare da parte di tutti i diversi soggetti, operanti - per l'appunto e quasi sempre in via esclusiva e specialistica - su distinte tipologie operative: dal *leasing* al credito al consumo, dal *merchant banking* al *factoring*. Con la materiale applicazione della normativa di vigilanza sui diversi operatori, ciascuna categoria verrà però naturalmente stimolata all'individuazione di alcuni principi generali di comune riferimento.

Al fine di agevolare tale approccio, le Associazioni di categoria interessate (ABI, AIFI, ASSIFACT, ASSILEA e ASSOFIN) hanno svolto un lavoro di analisi congiunto, mirato a favorire una visione unitaria della tematica e con un'attenzione particolare rivolta a cogliere e a descrivere proprio quegli aspetti e quelle problematiche comuni a tutti gli operatori. Lo studio così predisposto risponde pertanto all'esigenza di un approccio organico ed "interdisciplinare" della documentazione normativa, rinviando agli interventi di ciascuna Associazione gli approfondimenti relativi alle specificità delle diverse categorie di intermediari.

## Capitolo I

### *Elenco speciale degli intermediari finanziari*

Il capitolo in commento - individuati i soggetti tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale - precisa le modalità da seguirsi per la presentazione della domanda di iscrizione nonché le circostanze che determinano la cancellazione dal predetto elenco.

Con riferimento ai criteri per l'individuazione degli intermediari, le disposizioni chiariscono, anzitutto, che l'obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 107 T.U. riguarda quegli intermediari che svolgono nei confronti del pubblico una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Conformemente a quanto stabilito agli artt. 5 e 6 del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, tali attività si considerano esercitate nei confronti del pubblico al ricorrere delle seguenti condizioni.

Per quanto riguarda la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento e l'intermediazione in cambi, esse si considerano svolte nei confronti del pubblico quando siano esercitate verso i terzi con carattere di professionalità. In deroga a quanto appena stabilito, tali attività non configurano operatività nei confronti del pubblico quando siano esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo; ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono "gruppo", si applica la delibera del CICR del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio. La deroga non trova applicazione per le attività di finanziamento connesse con operazioni di acquisto di crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo. Con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non configura altresì operatività nei confronti del pubblico l'attività svolta esclusivamente nei confronti dei soci da società con forma giuridica di cooperativa aventi non più di 50 soci. Tali limiti devono essere espressamente previsti dallo statuto sociale. L'attività di credito al consumo si considera comunque esercitata nei confronti del pubblico anche quando è limitata all'ambito dei soci.

Con riferimento all'attività di assunzione di partecipazioni, per aversi operatività nei confronti del pubblico, è necessario che, oltre ad essere svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità, l'attività abbia ad oggetto partecipazioni finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo

Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996<sup>2</sup> - riprodotto nelle Istruzioni in commento - tali intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia (cui è riconosciuto altresì il potere di procedervi d'ufficio) l'iscrizione nell'elenco speciale al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, vengono assoggettati a tale obbligo:

a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 200 miliardi di lire ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 10 miliardi di lire;

b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni - ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 - che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 100 miliardi di lire, ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 50 miliardi di lire;

c) gli intermediari che esercitano l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

d) gli intermediari che esercitano l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 T.U.<sup>3</sup>.

---

sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

<sup>2</sup> Si ricorda che tale decreto, recante i "Criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", ha comportato l'abrogazione dei precedenti decreti del 27 agosto 1993 e del 17 novembre 1993, disciplinando nuovamente la materia [cfr. in proposito la circolare ABI, serie Legale n. 40 del 1° luglio 1996].

<sup>3</sup> Al riguardo si ritiene che possano rientrare in tale categoria le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui alla Sez. VIII del Cap. IV (intitolato "Succursali di banche") delle *Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi*, dove è specificamente previsto che tali società sono tenute all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. [cfr. circolare ABI, serie Legale n. 32 del 3 giugno 1996].



L'art. 3 del decreto, cui fanno esplicito riferimento le presenti Istruzioni, prevede inoltre due ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali gli intermediari appartenenti ad un medesimo gruppo sono tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale anche se singolarmente non avrebbero i requisiti previsti. In proposito è infatti stabilito che qualora un intermediario controlli, in via diretta o indiretta, altri intermediari, l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato prendendo in considerazione i parametri di riferimento a livello consolidato. La sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione sia per il soggetto controllante che per le controllate.

In secondo luogo, è previsto che se due o più intermediari siano controllati, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto non iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U., l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, va effettuato aggregando i dati di bilancio degli intermediari in questione. In questo caso la sussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), comporta l'obbligo di iscrizione per tutti gli intermediari rientranti nel calcolo dei parametri a livello aggregato.

Le condizioni quantitative sopra ricordate *sub a) e b)* - ribadiscono le Istruzioni, conformandosi al disposto del menzionato decreto - sono accertate con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

La verifica della sussistenza delle condizioni in questione va effettuata alla fine del semestre successivo alla data di chiusura del bilancio. A tal fine si potrà fare riferimento sia a documenti redatti per il pubblico sia ad evidenze contabili interne (ad es. situazione dei conti); va da sé che, ove i requisiti in questione siano accertati con riferimento a due bilanci consecutivi, l'intermediario è tenuto in ogni caso a richiedere l'iscrizione.

Il parag. 3.2 delle predette Istruzioni riporta i parametri<sup>4</sup> necessari per il calcolo degli aggregati previsti ai menzionati punti a) e b) ("volume di attività finanziaria" e "mezzi patrimoniali") specificando che la determinazione delle poste contabili deve av-

---

<sup>4</sup> L'individuazione dei parametri menzionati è stata operata - conformemente al disposto di cui all'art. 5 del d.m. 13 maggio 1996 - con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 26 giugno 1996 recante "Modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e composizione dei parametri rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco medesimo", che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996 (cfr. in particolare la sezione II di tale provvedimento; [per un commento vedi circolare ABI, serie Legale n. 45 del 12 agosto 1996]).

venire facendo riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 69 del 26 marzo 1992) e alle relative disposizioni di attuazione (cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 16 del 13 febbraio 1995) che vengono riportate nella seconda parte delle Istruzioni in commento.

Relativamente alle modalità per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale, le Istruzioni specificano le disposizioni di ordine procedurale sui termini di presentazione della domanda di iscrizione e sul contenuto della stessa<sup>5</sup>.

In base a tali disposizioni la Banca d'Italia, sulla base dei riferimenti prodotti, dispone l'iscrizione nell'elenco speciale ovvero nega - entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla ricezione delle eventuali informazioni complementari richieste - l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Conformemente a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 107 T.U., gli intermediari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale. Il medesimo elenco speciale - disponibile presso le filiali della Banca d'Italia - contiene le seguenti indicazioni: a) denominazione, forma giuridica e sede legale dell'intermediario finanziario; b) data di iscrizione nell'elenco speciale; c) attività che ha comportato l'iscrizione nell'elenco stesso. Esso viene periodicamente aggiornato in base alle variazioni delle informazioni che gli intermediari sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia.

Laddove venga meno una delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco speciale, deve procedersi alla cancellazione dal medesimo elenco. Tale cancellazione può avvenire o a seguito di specifica richiesta dell'intermediario corredata della documentazione comprovante la mutata situazione aziendale oppure può essere disposta d'ufficio dalla Banca d'Italia.

In ordine alla disciplina transitoria, si specifica che per gli intermediari finanziari che, pur non presentando i requisiti sopra ricordati, sono rimasti iscritti nell'elenco speciale (a seguito di specifica richiesta formulata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.m. 13 maggio 1996), la verifica dei requisiti per la permanenza nell'elenco viene effettuata con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lett. a), b) e c) del d.m. 27 agosto 1993, fino a quando non sono verificate le condizioni quantitative del decreto del 13 maggio 1996.

---

<sup>5</sup> Tali Istruzioni riprendono sostanzialmente la sezione I del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 26 giugno 1996, menzionato nella nota precedente.

Tali intermediari possono comunque chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco speciale, fatta eccezione per i soggetti che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico, per i quali la cancellazione rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite di cui all'art. 2410 c.c. e i titoli di debito diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati.

## Capitolo II

### *Partecipanti al capitale*

#### *1. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale*

L'art. 108 T.U. disciplina la materia dei requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai soci dei "soggetti operanti nel settore finanziario" di cui al titolo V del medesimo testo unico.

Non essendo però stato ancora emanato il regolamento con il quale il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, detterà la disciplina *de qua*, continuano ad applicarsi, per l'espresso rinvio di cui al secondo comma dell'art. 161 T.U., le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Esso peraltro, a sua volta, rinvia all'art. 7 del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (commentato con circolare ABI, serie Informazioni n. 58 del 20 dicembre 1985).

A norma di quest'ultima disposizione, quindi, non potranno essere soci di un intermediario finanziario (e la prescrizione va estesa a tutti gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106, 107 e 113 T.U.<sup>6</sup>) coloro che, possedendo direttamente - oppure tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona - partecipazioni in misura superiore al 2% del capitale, si trovino in una delle seguenti situazioni (cfr. art. 5, comma 1, nn. 2-3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 350/1985):

- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423/1956 e della legge n. 575/1965, così come successivamente modificate e fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel r.d.l. n. 375/1936 (la ormai pressoché

---

<sup>6</sup> Cfr., in tal senso, PERASSI, *Commento all'art. 108 del d. lgs. n. 385/1993*, in *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, 1994, pag. 553, nonché, seppure con motivazioni differenti, IALUNGO-CRISCUOLO, *Requisiti soggettivi dei soggetti operanti nel settore finanziario*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, 1996, III, pag. 1721.

totalmente abrogata legge bancaria) e successive modificazioni ed integrazioni, oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (i cosiddetti "reati societari") o nel r.d. n. 267/1942 (la "legge fallimentare").

Tali soggetti non potranno esercitare il diritto di voto sulle azioni o quote eccedenti tale limite, le quali, comunque, verranno computate ai fini del cosiddetto "*quorum* costitutivo" dell'organo deliberativo (in analogia, peraltro, a quanto disposto dall'art. 25 per i partecipanti al capitale delle banche).

Ove non venissero osservate tali prescrizioni, la deliberazione potrebbe essere impugnata a norma dell'art. 2377 c.c., dopo aver dimostrato il mancato superamento della cosiddetta "prova di resistenza", ossia che la delibera si è formata per effetto dei voti in questione<sup>7</sup>.

L'impugnativa *de qua* è obbligatoria per amministratori e sindaci, contro la cui inerzia sarebbe proponibile l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2407 c.c.. A differenza, invece, di quanto previsto per i soggetti bancari, viene preclusa alla Banca d'Italia tale possibilità, alterando così, per questo aspetto, la simmetria di regolamentazione fra banche e intermediari e, quindi, fra il disposto dell'art. 25, comma 3, e dell'art. 108, comma 3, T.U.. Situazione singolare, tanto più ove si rifletta che per una vicenda analoga ma probabilmente meno incisiva, il diritto all'impugnativa della Banca d'Italia è riconosciuto anche per gli intermediari finanziari: cfr. l'identità delle disposizioni di cui agli artt. 24, comma 2 e 110, comma 4, T.U. con riferimento alla omissione delle comunicazioni delle partecipazioni<sup>8</sup>.

## 2. Verifica dei requisiti

La Banca d'Italia raccomanda l'effettuazione della verifica dell'onorabilità dei partecipanti al capitale "in tempo utile per l'eventuale impugnativa della deliberazione" (parag. 1.2), rimettendo comunque la scelta dei modi e dei tempi al "responsabile apprezzamento" degli organi sociali. Se si dovesse trattare di persone giuridiche o di società di persone, l'accertamento riguarderà gli amministratori ed il direttore generale della società o dell'ente. Per la realizzazione più efficace dell'operazione la Banca

<sup>7</sup> Per un commento a tale disposizione, si veda PERASSI, *Commento all'art. 108 del d.lgs. n. 385/1993*, cit., pag. 556, e IALUNGO-CRISCUOLO, *Requisiti soggettivi*, cit., pag. 1724.

<sup>8</sup> In tal senso, PERASSI, *Commento all'art. 108 del d.lgs. n. 385/1993*, cit., pag. 556; IALUNGO-CRISCUOLO, *Requisiti soggettivi*, cit., pag. 1725.

d'Italia stessa suggerisce (al parag. 1.3) che possono essere di ausilio le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 110 T.U.

Si rammenta che, ai sensi di quest'ultima disposizione (e del parag. 2 delle Istruzioni in commento, il quale richiama, a sua volta, anche il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993), chiunque partecipi - anche tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona - in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto in un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U., dovrà comunicarlo, entro 30 giorni dalla data di superamento del limite, all'intermediario stesso e (all'UIT, se l'intermediario è iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. e) alla Banca d'Italia. L'obbligo sussiste anche per le successive variazioni della partecipazione (e sempre per multipli del 5%), fermo restando il potere dell'Organo di vigilanza di richiedere informazioni ai soggetti interessati.

Va tenuto presente che gli obblighi informativi in commento non escludono, per i soggetti operanti anche su mercati regolamentati, quelli analoghi verso la Consob<sup>9</sup>. Nel caso in cui, invece, un intermediario iscritto nell'elenco generale venga iscritto anche in quello speciale, oppure venga cancellato da detto elenco (in tema di cancellazione si veda, da ultimo, la circolare ABI, serie Legale n. 57 del 21 ottobre 1996), si precisa che non sarà dovuta una nuova comunicazione.

Materialmente, le comunicazioni alla Banca d'Italia dovranno essere effettuate tramite il modulo "19/D", rinvenibile nella parte seconda delle Istruzioni in commento (e peraltro già allegato al citato provvedimento della Banca d'Italia del 31 dicembre 1993).

Per ciò che concerne invece la documentazione che si dovrà produrre per l'attestazione dei requisiti di onorabilità, l'Organo di vigilanza ne fornisce un elenco esemplificativo nell'allegato A al capitolo IV delle Istruzioni.

---

<sup>9</sup> In tal senso, v. LO MONACO, *Obblighi di comunicazione degli assetti proprietari*, in *La nuova legge bancaria*, cit., III, pag. 1732, nonché CRISCUOLO, *Commento all'art. 110 del d.lgs. n. 385/1993*, in *Commentario*, cit., pag. 563.

### Capitolo III *Attività esercitabili*

Il presente capitolo, richiamando il disposto dell'art. 106, commi 1, 2 e 4, T.U. nonché il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994<sup>10</sup>, elenca quali attività possano essere esercitate dagli intermediari finanziari.

Le attività esercitabili sono quindi le seguenti:

- quelle di cui all'art. 106 T.U.;
- le attività finanziarie previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 T.U., fatte salve le riserve previste dalla legge;
- le attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte.

Ciò posto, le Istruzioni dettano taluni chiarimenti in ordine ad alcune delle attività sopra menzionate.

In merito all'attività di "*leasing operativo*", si specifica che essa può essere esercitata dagli intermediari finanziari al ricorrere delle seguenti condizioni: a) gli acquisti di beni oggetto dell'attività siano effettuati in presenza di contratti di *leasing* già stipulati con la clientela; b) sia negozialmente previsto il trasferimento in capo a soggetti diversi dal locatore di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene; c) sia stabilito l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso: quest'ultimo vincolo non è necessario nei casi in cui la durata dell'operazione sia sostanzialmente pari a quella dell'obsolescenza del bene locato.

---

<sup>10</sup> In merito si rammenta che l'art. 106, comma 1, T.U., nello stabilire l'esercizio di quali attività sia riservato agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco, prevede - al comma 4 - che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, specifichi il contenuto di dette attività (per una ricognizione della materia cfr. CLEMENTE, *Commento all'art. 106 del d. lgs. n. 385/1993*, in *Commentario*, cit., p. 542). Tale previsione è stata attuata con il d.m. 6 luglio 1994, successivamente integrato con decreto del Ministro del tesoro del 28 giugno 1996 (cfr. circolare ABI, serie Legale n. 45 del 12 agosto 1996).

Inoltre, si chiarisce che anche l'assunzione di cespiti immobiliari per il recupero di crediti erogati e/o acquistati deve considerarsi funzionalmente collegata con l'attività svolta purché "non venga esercitata una gestione attiva del patrimonio immobiliare acquisito e la detenzione dei suddetti cespiti sia circoscritta al tempo strettamente necessario ad effettuarne la profittevole cessione".

Con riferimento alle attività strumentali<sup>11</sup> e connesse<sup>12</sup>, si precisa che la locazione o il noleggio a terzi di beni di proprietà dell'intermediario può considerarsi attività di carattere accessorio - e quindi "attività connessa" - in quanto consenta, nel perseguimento dell'oggetto dell'impresa, il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza.

---

<sup>11</sup> E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata (si pensi ad esempio alla gestione di servizi informatici o di elaborazione dati).

<sup>12</sup> Deve considerarsi "attività connessa" quell'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata quale, ad esempio, l'informazione commerciale ed il recupero crediti.



## Capitolo IV *Organi sociali*

L'art. 109 T.U. impone - in analogia a quanto prevede l'art. 26 per le banche - il possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità ai soggetti svolgenti funzioni di direzione, amministrazione e controllo negli intermediari finanziari.

Anche in questa materia, nelle more del decreto ministeriale (richiamato dal comma 1 dell'art. 109) con il quale verranno fissati detti requisiti, opera il meccanismo di ultrattività previsto dall'art. 161, comma 2, T.U., secondo il quale, nel caso di specie, restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli: 6, commi 3 e 4; 8, commi 2 e 2 bis; 9 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Va subito precisato che le disposizioni dell'articolo in commento non si applicano, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 113 T.U. e con il solo riferimento ai requisiti di professionalità, agli intermediari di cui all'art. 113 medesimo, cioè quelli esercenti le attività di cui all'art. 106 T.U. non nei confronti del pubblico<sup>13</sup>.

Riguardo alla *professionalità*, i requisiti che devono presentare il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, il direttore generale o chi eserciti funzioni equivalenti, consistono nell'aver maturato una esperienza almeno triennale (anche se frazionata in più periodi) in un'attività professionale svolta in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, o nell'insegnamento di tali materie, ovvero nello svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici, presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

Per i componenti del collegio sindacale, invece, si chiede che almeno uno di quelli effettivi ed uno dei supplenti, nonché il presidente del collegio medesimo, siano iscritti all'albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti o dei revisori ufficiali dei conti. Tale regolamentazione va peraltro coordinata - ancorchè le Istruzioni in commento non vi facciano specifico riferimento nell'indicazione delle fonti normative - con l'art. 2397, comma 2, c.c., come modificato dall'art. 21 del d. lgs. n. 88/1992, secondo il

---

<sup>13</sup> Per una possibile motivazione di tale norma, si veda IALUNGO-CRISCUOLO, *Requisiti soggettivi*, cit., pag. 1720, nonché CRISCUOLO, *Commento all'art. 109 del d. lgs. n. 385/1993*, in *Commentario*, cit., pag. 558.

quale "i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia".

Per ciò che concerne l'*onorabilità*, l'art. 8, comma 2, prescrive per amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza il possesso dei seguenti requisiti (art. 5 del d.P.R. n. 350/1985):

- non trovarsi in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui alle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965;
- non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile e salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla previgente legge bancaria; alla reclusione per uno dei reati in materia societaria o previsti dalla legge fallimentare; alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
- non essere stati condannati alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per qualsiasi delitto non colposo.

Ricordando che, in materia, andranno tenute in debita considerazione - al momento dell'emanazione della nuova disciplina - anche le indicazioni fornite dal CICR con delibera del 30 luglio 1993<sup>14</sup> circa nuove fattispecie disonoranti, vi sono da segnalare due particolarità della disciplina *de qua* rispetto a quella dettata per i soggetti bancari.

Anzitutto va rilevato come le statuizioni siano parzialmente diverse sotto il profilo dei destinatari. Infatti, non è rinvenibile nell'art. 26 T.U. l'indicazione dei "dirigenti muniti di rappresentanza", contenuta invece nel comma 2 dell'art. 8 della legge n. 197/1991 per gli intermediari finanziari, mentre il comma 1 dell'art. 4 della medesima legge parla, per le banche, di "cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti". E le Istruzioni in commento, al parag. 1.2, sembrano riprendere la dizione più "restrittiva" indicata dal primo comma dell'art. 109 e dal comma 1 dell'art. 26 T.U.. L'intervento del regolamento ministeriale dovrebbe pertanto chiarire l'esatta portata delle disposizioni, uniformando il più possibile la disciplina in questione<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. LOMBARDI PIRONE, *Commento all'art. 26 del d. lgs. n. 385 del 1993*, in *Commentario*, cit., pagg. 162-163.

<sup>15</sup> Cfr., in tal senso, PERASSI, *Commento all'art. 109 del d. lgs. n. 385 del 1993*, in *Commentario* cit., pag. 558; *contra* sembrerebbero IALUNGO-CRISCUOLO, *Requisiti soggettivi*, cit., pagg. 1725-1726.

In secondo luogo, la normativa di cui al d.P.R. n. 350/1985 relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti bancari (cfr. le circolari ABI, serie Informazioni n. 23 dell'8 aprile 1986 e n. 22 del 20 maggio 1988) contiene, all'art. 4, una sorta di presunzione *iuris et de iure* di inidoneità professionale per taluni soggetti, peraltro introducendo altresì un concetto di esercizio "di fatto" di funzioni<sup>16</sup> la cui previsione potrebbe risultare molto utile in sede di predisposizione della normativa secondaria.

Va inoltre rammentato che le attuali sanzioni civilistiche contro l'inosservanza delle norme in materia di onorabilità sono la decadenza e la sospensione dagli incarichi. La *decadenza* si avrà come conseguenza del ricorrere di una o più delle circostanze previste dall'art. 5 del d.P.R. n. 350/1985, mentre la *sospensione* nei casi in cui, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 197/1991, le condanne non siano definitive oppure l'applicazione delle misure interdittive sia provvisoria. Anche su tale profilo la dottrina ha sollecitato un pronunciamento dell'Autorità in sede di predisposizione del più volte citato regolamento.

Per la verifica dei requisiti, la Banca d'Italia ne rimette la responsabilità al consiglio di amministrazione della società, che dovrà compiutamente relazionare con apposita delibera i risultati della stessa.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere invece consegnata, dagli interessati ai competenti organi sociali, entro 30 giorni dalla data di accettazione della nomina. I documenti acquisibili a tale fine vengono elencati, a titolo meramente indicativo, dalla Banca d'Italia nell'allegato A al capitolo in esame, e sono:

- dichiarazioni di società o enti concernenti le cariche ricoperte ed i servizi prestati;
- statuti, bilanci e relative relazioni delle società di provenienza;
- attestazioni relative all'esercizio di attività professionali o di insegnamento;
- certificati generali del casellario giudiziale, dei carichi pendenti o altri rilasciati dalle Autorità di pubblica sicurezza.

In occasione di modifiche alla composizione degli organi sociali, bisognerà comunicarle alla Banca d'Italia entro 15 giorni, mentre entro 60 giorni bisognerà inviarle copia delle relative delibere del consiglio di amministrazione.

---

<sup>16</sup> Si veda, per un'utile disamina della dottrina in materia, LOMBARDI PIRONE, *Commento all'art. 26 del d. lgs. n. 385/1993*, in *Commentario*, cit., pagg. 159 e ss..

Anche i *compiti del collegio sindacale* in materia sono oggetto di attenzione da parte della Banca d'Italia.

In particolare, si invita ad una "particolare cura" verso l'attività di verifica del rispetto delle norme in materia di contrasto del riciclaggio, in modo anche da consentire alla Banca d'Italia una "pronta informazione" sugli aspetti più significativi della gestione aziendale.

In tale ottica si pone l'obbligo, sancito peraltro legislativamente dall'art. 112 T.U., di trasmissione all'Organo di vigilanza dei verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle disposizioni vigenti da parte degli intermediari finanziari. Il presidente del collegio dovrà, a tale fine, curare l'inoltro dei verbali medesimi entro dieci giorni dalla data dell'atto.

## Capitolo V

### *Vigilanza prudenziale*

#### *1. Principi generali della vigilanza prudenziale degli intermediari finanziari non bancari*

L'attività di regolamentazione è stata sempre accompagnata da una generale attenzione al profilo della concorrenza, vista come vincolo oppure come obiettivo, in relazione all'enfasi relativa posta sul binomio tra stabilità ed efficienza.

In particolare, è stata sempre dichiarata da parte della Banca d'Italia l'intenzione di assicurare, per quanto possibile, la "parità delle condizioni concorrenziali" tra le istituzioni finanziarie.

Tradizionalmente, i controlli strutturali hanno proprio costituito la difesa di condizioni di concorrenza ("massima"), nei mercati locali, utili al conseguimento di obiettivi di efficienza ("minima"), necessari a garantire, in ultima analisi, la stabilità del sistema finanziario.

Come è ben noto, peraltro, la morfologia di riferimento era storicamente rappresentata da un numero relativamente limitato di "tipi" di istituzioni finanziarie, essenzialmente banche ed istituti di credito speciale, sottoposte a norme legislative, regolamentari e statutarie assai articolate e differenziate, essendo la parità di condizioni competitive ritagliata per definizione dalle stesse differenze di natura istituzionale e, appunto, da restrizioni geografiche e di attività consentite.

Nei tempi più recenti, la revisione, in alcuni casi assai radicale, degli schemi di regolamentazione, che ha interessato sia gli obiettivi sia gli strumenti, ha visto, tra le diverse motivazioni all'abbandono progressivo dei controlli strutturali, in particolare, attraverso la liberalizzazione dei controlli all'entrata e l'attenuazione dei vincoli all'operatività, proprio la riduzione delle interferenze nell'autonomia aziendale e nell'esplicarsi della concorrenza.

Il sistema finanziario presenta peraltro attualmente caratteristiche ben diverse rispetto a quelle che hanno contraddistinto l'azione della vigilanza strutturale, e vede la presenza di una più vasta articolazione di intermediari finanziari, che presentano assetti istituzionali complessi (si pensi alle compagnie sociali), opzioni d'intervento più ampie, caratteri gestionali, economici e finanziari differenti, interazioni più intense e frequenti.

In effetti, i controlli di tipo prudenziale presentano, rispetto ai controlli strutturali, una connotazione di maggiore neutralità nei riguardi dell'autonomia gestionale delle istituzioni finanziarie e dei relativi processi concorrenziali, che dovrebbe dunque costituire una sorta di "garanzia" del rispetto di una equità competitiva.

La regolamentazione, anche quella definibile come prudenziale, non provoca peraltro solo effetti diretti sulle istituzioni controllate, conseguenti, ad esempio, ai costi di adeguamento alle norme, ma anche effetti indiretti, quali, fra gli altri, vantaggi o svantaggi competitivi, che possono sorgere da una distribuzione asimmetrica dell'impatto della regolamentazione sulle istituzioni, in relazione anche alle differenze nell'assorbimento degli effetti diretti.

La neutralità di un sistema di controlli nei confronti della concorrenza non è dunque assicurato solamente da una uniformità di intervento, ma anche da una più approfondita conoscenza del comportamento delle istituzioni finanziarie e delle caratteristiche delle attività sottoposte ai controlli.

Il riconoscimento di una eventuale specificità delle attività sottoposte ai controlli costituisce dunque una dimensione importante dell'azione di regolamentazione.

Nel caso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale dell'art. 107 T.U. e delle attività da essi svolte, tali peculiarità possono riguardare sia l'attivo, che può presentare differenti gradi di rischio, in relazione alla natura delle operazioni poste in essere, sia il passivo, che la stessa normativa vigente mantiene differenziato in relazione alle caratteristiche di base dell'intermediario.

Ciascuna attività di regolamentazione può dunque presentare, a prescindere dal soggetto che la esercita, profili di rischio peculiari, che giustificano, in linea di principio, una regolamentazione prudenziale differenziata.

## *2. Le fonti normative*

L'art. 107, comma 2, T.U. ha previsto il potere per la Banca d'Italia di determinare, in conformità delle deliberazioni del CICR, il modello di vigilanza regolamentare applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

In sintesi, tale modello è costituito dall'insieme degli strumenti prudenziali aventi ad oggetto il contenimento del rischio in tutte le sue configurazioni. Con riferimento a particolari tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

La norma ricalca l'art. 7, comma 2, della legge n. 197/1991, al quale non è mai stata data attuazione. La disciplina attuativa dell'art. 107 T.U., emanata con delibera CICR del 29 marzo 1994, ha dunque stabilito per la prima volta i criteri cui la Banca d'Italia deve attenersi nell'esercizio della sua attività regolamentare in materia di adeguatezza patrimoniale e, più in generale, di misure per il contenimento dei rischi.

Norme di natura prudenziale hanno già trovato applicazione prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, oltre che ovviamente nelle banche, nelle società di intermediazione mobiliare ed in una delle categorie di soggetti ora iscritti nell'elenco speciale, le società esercenti attività di acquisto di crediti d'impresa (*factoring*). Queste ultime, in particolare, sono state oggetto di un coefficiente di solvibilità, istituito con la circolare della Banca d'Italia n. 165 del 15 luglio 1992, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro del 12 maggio 1992, nell'ambito dell'attuazione della legge n. 52/1991, relativa appunto alla disciplina dell'attività di acquisto dei crediti d'impresa.

Il quadro dei controlli stabilito dall'art. 107 T.U. non risulta peraltro esaustivo per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che facciano parte di gruppi bancari. Questi infatti sono tenuti anche al rispetto delle disposizioni di vigilanza prudenziale su base consolidata. La citata delibera del CICR ha peraltro posto l'accento sulla necessità di un raccordo funzionale tra l'azione di vigilanza individuale e quella di gruppo, al fine di evitare sovrapposizioni che risulterebbero onerose per i soggetti controllati.

### *3. I contenuti della vigilanza prudenziale degli intermediari finanziari*

Il modello di vigilanza prudenziale proposto dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari, da una parte, tiene conto dell'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra i diversi soggetti operanti nel settore finanziario, perseguendo un obiettivo di neutralità degli strumenti di controllo rispetto alle formule istituzionali e organizzative utilizzabili per lo svolgimento dell'attività (intermediario finanziario specializzato o pluriprodotta, offerta diretta da parte della banca) e, dall'altra parte, rispetta, attraverso la differenziazione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di vigilanza, le peculiarità delle tipologie di attività svolte e delle modalità operative utilizzate, così come prospettato dalla già citata delibera CICR del 29 marzo 1994.

Il modello prescelto presenta inoltre una minore ampiezza della strumentazione rispetto al caso delle banche, giustificata dal fatto che la struttura operativa e organizzativa degli intermediari finanziari si presenta nella maggior parte dei casi meno complessa di quella delle banche, dalla minore rilevanza che i primi rivestono rispetto alle seconde con riferimento all'obiettivo di assicurare la stabilità del sistema finanziario

nel suo complesso, dai limitati rapporti che gli intermediari finanziari intrattengono con i risparmiatori nonchè dalla preclusione per gli stessi di emettere passività di natura monetaria.

Le disposizioni in oggetto pongono prima di tutto in evidenza come una sana e prudente gestione dell'attività comporti, tra l'altro, da parte degli organi aziendali responsabili una costante conoscenza dei rischi che ciascun intermediario si trova a dover fronteggiare.

Per questo è necessario che ciascun intermediario tenga costantemente sotto controllo i rischi assunti nell'esercizio delle diverse attività e verifichi che il loro livello complessivo ed il relativo grado di concentrazione siano correlati con l'ammontare dei mezzi patrimoniali detenuti.

Tali controlli devono riguardare in particolare i rischi di credito, connessi al possibile inadempimento della controparte nelle operazioni di natura creditizia, in bilancio e fuori bilancio, ed i rischi di mercato, legati all'eventuale andamento avverso dei corsi delle valute e dei valori mobiliari, dei tassi d'interesse e degli altri prezzi di mercato.

A questo proposito, la Banca d'Italia formula agli intermediari finanziari alcune raccomandazioni volte a definire i criteri di una sana e prudente gestione ed impone alcune regole di vigilanza prudenziale.

Dal primo punto di vista, essa raccomanda l'adozione di misure idonee a prevenire l'insorgenza di tali rischi, attraverso, ad esempio, la fissazione di limiti massimi di rischio (per tipologia di clienti, valute di denominazione delle operazioni, ecc.), l'attribuzione di livelli di delega ai differenti centri decisionali, l'attuazione di un controllo integrato delle varie tipologie di rischio, nonchè la scelta di soluzioni organizzative, in particolare attraverso l'utilizzo di sistemi informativi e di *reporting* adeguati, tali da assicurare una conoscenza costante dell'andamento della complessiva rischiosità aziendale.

Per quanto riguarda l'esposizione degli intermediari al rischio di credito, questa viene monitorata dalla Banca d'Italia sulla base delle segnalazioni periodiche di vigilanza.

Per quanto riguarda i rischi di mercato, e in particolare il rischio di variazioni dei tassi d'interesse, la Banca d'Italia si aspetta una costante attenzione da parte degli intermediari al grado di trasformazione delle scadenze operato nella gestione delle poste attive e passive, attraverso una struttura di bilancio sufficientemente equilibrata, che



riduca appunto l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali collegate ad avverse variazioni dei tassi d'interesse.

Dal secondo punto di vista, le norme di vigilanza prudenziale esplicitamente previste per gli intermediari finanziari sono rappresentate da:

- a) disposizioni in materia di frazionamento dei rischi, volte ad evitare l'assunzione di posizioni eccessivamente concentrate;
- b) limiti operativi all'assunzione del rischio di cambio ed alla stipula di contratti derivati non aventi finalità di copertura.

Nel primo caso, si tratta di una disciplina analoga, sotto il profilo strutturale, a quella prevista per le banche ma articolata in modo da tenere conto delle peculiarità degli intermediari finanziari.

Nel secondo caso, si tratta di limiti quantitativi rapportati al patrimonio di vigilanza dell'intermediario.

#### *4. Le regole specifiche di vigilanza prudenziale*

##### *4.1. Patrimonio di vigilanza*

L'applicazione delle norme prudenziali di contenimento del rischio richiede in via preliminare la determinazione della dotazione patrimoniale degli intermediari finanziari, secondo una metodologia adeguata alle finalità della vigilanza.

Le disposizioni applicate agli intermediari finanziari già recepiscono le modifiche alla disciplina in materia di patrimonio di vigilanza delle banche di cui alla lettera della Banca d'Italia del 17 luglio 1996 (cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 167 del 14 ottobre 1996).

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, entro i limiti sotto citati, al netto delle partecipazioni e delle attività subordinate verso banche o società finanziarie.

Il capitale versato, le riserve diverse da quelle di rivalutazione e il fondo per rischi bancari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria, che, dedotte le azioni o quote proprie in portafoglio, le attività immateriali, le perdite di esercizio, costituiscono il patrimonio di base.

Gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di locazione finanziaria (*leasing*) computano inoltre nel patrimonio di base - con il relativo segno algebrico - l'effetto netto che deriverebbe dall'applicazione alla situazione patrimoniale del metodo finanziario (la cosiddetta "riserva finanziaria").

Il patrimonio supplementare è costituito dalle riserve di rivalutazione, dai fondi rischi su crediti, dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dalle passività subordinate, previa deduzione delle minusvalenze su titoli. Esso è computabile entro il limite massimo rappresentato dal patrimonio di base; le passività subordinate non possono eccedere il 50% del patrimonio di base.

#### *4.2. Limite all'operatività in contratti derivati*

La disciplina mira a limitare la possibilità di operare su strumenti derivati non aventi finalità di copertura, che possono contribuire ad incrementare il livello di rischi cui gli intermediari si trovano esposti.

Le operazioni fuori bilancio di copertura sono quelle utilizzate con lo scopo di proteggere l'intermediario finanziario dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole (o di insiemi di) attività o passività in bilancio o fuori bilancio.

La Banca d'Italia considera "di copertura" un'operazione quando vi sia l'intento in tal senso dell'intermediario e sia elevata la correlazione tra le caratteristiche della posta coperta e quelle del contratto di copertura, esistendo al riguardo un'opportuna documentazione nelle evidenze interne dell'intermediario.

L'ammontare complessivo dei contratti derivati, con o senza titolo sottostante, collegati a tassi d'interesse, a indici e altre attività, fatta eccezione per i contratti derivati su valute, non aventi finalità di copertura deve essere contenuto entro un importo non superiore a due volte quello del patrimonio di vigilanza.

#### *4.3. Limite all'operatività su valute*

La disciplina mira a contenere il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle valute.

Essa comporta l'individuazione di una "posizione netta aperta in cambi", determinata calcolando la posizione netta (differenza tra tutte le attività e passività, comprese le operazioni fuori bilancio, espresse nella medesima valuta) in ciascuna valuta;

convertendo in lire le posizioni nette così determinate sulla base del tasso di cambio a pronti; sommando infine separatamente tutte le posizioni nette creditorie e debitorie. Il maggiore tra i due totali costituisce la posizione netta aperta in cambi.

Un trattamento semplificato è previsto per le valute la cui somma di attività e passività non supera il 2% del complesso delle attività e passività in valuta dell'intermediario.

Gli intermediari finanziari sono tenuti a contenere la propria posizione netta aperta in cambi entro un ammontare non superiore a due volte quello del patrimonio di vigilanza.

#### *4.4. Disciplina della concentrazione dei rischi*

La disciplina mira a delimitare i rischi rivenienti dalla concessione a singoli clienti (o gruppi di clienti) di finanziamenti di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza.

I rischi nei confronti dei singoli clienti sono considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

La posizione di rischio è la somma di tutte le attività a rischio (esposizione) nei confronti di un cliente - in bilancio e fuori bilancio - riferite al debitore principale anche in presenza di attività assistite da garanzie personali ed eventualmente ponderate in relazione ad un coefficiente che tiene conto della natura della controparte debitrice ovvero della garanzia dalla quale l'attività a rischio è assistita. La disciplina dà la facoltà di considerare l'esposizione in capo al soggetto garante, purchè questi non possa opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.

Gli intermediari sono tenuti, in primo luogo, ad osservare un limite globale, cioè a contenere l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto volte il patrimonio di vigilanza.

I grandi rischi sono costituiti dalle posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza.

In secondo luogo gli intermediari sono tenuti ad osservare un limite individuale, cioè a contenere ciascuna posizione di rischio verso singoli clienti (o gruppi di questi) entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza.

Per quanto riguarda, in particolare, la quantificazione delle posizioni di rischio, la disciplina fornisce talune importanti precisazioni relative ad alcune categorie di operazioni.

Per la locazione finanziaria rientrano tra le attività a rischio i crediti impliciti nelle operazioni determinati applicando il metodo finanziario.

Per il *factoring*, gli anticipi erogati a fronte di acquisti di crediti rappresentano attività a rischio nei confronti del debitore ceduto, per le operazioni *pro soluto*, e del cedente, per le operazioni *pro solvendo*. In quest'ultimo caso è lasciata all'intermediario la facoltà di considerare l'esposizione in capo al debitore ceduto, applicando la relativa ponderazione; tale opzione deve essere mantenuta con riferimento a tutte le operazioni concluse con il medesimo cedente. Gli impegni assunti a fronte di acquisti di crediti *pro soluto* relativi ad importi non anticipati, così come gli importi relativi a crediti ceduti a terzi *pro solvendo* rientrano tra le attività di rischio fuori bilancio. I crediti per cui l'intermediario si limita a curare l'incasso senza alcun anticipo o garanzia a fronte della cessione, non costituiscono attività di rischio.

Le posizioni creditorie rivenienti dall'utilizzo di carte di credito emesse e gestite dall'intermediario finanziario vengono ponderate allo zero per cento ove sia previsto il rimborso in unica soluzione entro il mese successivo all'erogazione.

Ai crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili residenziali nonché ai crediti impliciti per operazioni di *leasing* sugli stessi immobili viene attribuita una ponderazione diversa da quella generale del 100% riferita al settore privato, e pari al 50%.

La Banca d'Italia rileva infine come il rispetto delle disposizioni in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale degli intermediari, con la conseguente necessità di procedere con cautela nella concessione di finanziamenti di importo rilevante, e si riserva di fissare limiti e requisiti più stringenti di quelli generali, in mancanza di adeguate strutture negli intermediari per la selezione ed il controllo della maggiore clientela.

### 5. *Ambiti di applicazione e disciplina transitoria*

Le disposizioni citate costituiscono, per affermazione esplicita della Banca d'Italia, una "disciplina di primo impianto", introdotta secondo "criteri di gradualità".

Esse si applicano a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Ove la situazione patrimoniale economica o finanziaria di un intermediario lo richieda,

la Banca d'Italia può prevedere in materia di vigilanza prudenziale l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale.

Gli intermediari finanziari compresi in gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 T.U. sono assoggettati anche alle regole di vigilanza applicate su base consolidata.

Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina della concentrazione dei rischi, questa prevede sia alcune eccezioni sia disposizioni transitorie.

Essa non si applica ai rapporti intercorrenti tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario; ai crediti vantati nei confronti di altri soggetti iscritti nell'elenco speciale appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario finanziario; ai crediti acquistati da terzi e vantati nei confronti di società appartenenti al gruppo dell'intermediario finanziario (fattispecie tipica, ad esempio, nel *factoring* cosiddetto "monoceduto", posto in essere dalle società finalizzate operanti nell'ambito di gruppi non finanziari), a condizione che l'intermediario stesso non abbia in essere operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico ai sensi dell'art. 11 T.U..

Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari non sono inoltre sottoposti ad alcun limite globale nell'ammontare complessivo dei grandi fidi; per essi vige un limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza (anziché del 25%).

Le disposizioni transitorie riguardano prima di tutto la definizione dei grandi rischi, che fino al 31 dicembre 1998 sono considerati tali per le posizioni di rischio risultanti pari o superiori al 15% del patrimonio di vigilanza (anziché al 10%, come previsto dalle disposizioni generali).

Per quanto riguarda il limite individuale, fino alla stessa data del 31 dicembre 1998 si applica un limite del 60% agli intermediari finanziari appartenenti ai gruppi bancari (anziché del 40%).

Più in generale, agli intermediari finanziari è consentito riallineare le posizioni di rischio verso la clientela (clienti singoli o connessi in gruppo) alle disposizioni, secondo i seguenti termini:

- 60% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 1996;
- 40% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 1998;
- 25% del patrimonio di vigilanza entro il 31 dicembre 2001.

Per quanto riguarda, da ultimo, i grandi rischi, questi vengono ricondotti dagli intermediari entro il limite globale nel più breve tempo possibile e comunque entro il 31 dicembre 1998.

## Capitolo VI

### *Profili organizzativi degli intermediari finanziari*

Con le presenti Istruzioni la Banca d'Italia ha dettato disposizioni anche con riguardo all'organizzazione interna degli intermediari finanziari vigilati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 107 T.U..

Sotto questo profilo, la Banca d'Italia ribadisce che una struttura organizzativa interna degli intermediari che risulti adeguata all'operatività deve rispondere ai criteri di una *sana e prudente gestione aziendale*.

Al fine di un efficiente funzionamento degli organi amministrativi cui è demandata l'assunzione di processi decisori della gestione aziendale, risulta essenziale per gli intermediari dotarsi di un sistema informativo adeguato, con particolare riguardo alla elaborazione dei dati, e di una efficace procedura di controlli interni.

Su quest'ultimo punto, le istruzioni di vigilanza precisano che per un corretto andamento delle singole gestioni è importante che la struttura aziendale sia dotata di *autonomi controlli interni* altamente affidabili, al fine di assicurare quelle condizioni di stabilità complessiva, di efficienza e di competitività degli intermediari finanziari compatibili con il principio di sana e prudente gestione a cui è finalizzata l'azione di vigilanza della Banca d'Italia.

Da ultimo si precisa che riguardo ai citati profili organizzativi interni degli intermediari finanziari le presenti istruzioni sono state emanate in mancanza di una specifica delibera del CICR.

Ciò in quanto a seguito dell'emanazione del decreto legislativo del 23 luglio 1996, n. 415 - *Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi* - c.d. Eurosim, che ha integrato il comma 2 dell'art. 107 del *testo unico* in questione ed ha attribuito, in particolare, alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni sull'organizzazione amministrativa e contabile e sui *controlli interni* anche per gli intermediari finanziari vigilati, ed altresì il potere di adottare provvedimenti specifici, ove per tali materie la situazione lo richieda, nei confronti dei singoli intermediari.

## Capitolo VII

### *Bilancio di esercizio*

Le modalità di redazione del bilancio degli intermediari finanziari sono state oggetto di uno specifico provvedimento della Banca d'Italia emesso in data 31 luglio 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1992. Con le disposizioni in parola la Banca d'Italia ha dettato analitiche istruzioni per la redazione sia del bilancio d'impresa, sia del bilancio consolidato, a cui gli intermediari finanziari hanno dovuto attenersi a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992.

Il provvedimento, per memoria integralmente riportato nella parte seconda delle Istruzioni in commento, si articola in quattro capitoli che attengono:

- ai principi generali;
- al bilancio d'impresa;
- al bilancio consolidato;
- ai documenti contabili delle succursali di enti finanziari esteri;

e reca in allegato tre appendici che riportano gli schemi di bilancio dell'impresa, quelli del bilancio consolidato, nonché una esemplificazione dell'*equity ratios* e delle differenze di consolidamento.

E' opportuno precisare che la definizione dell'insieme dei destinatari delle disposizioni, così come riportata nel citato provvedimento del 31 luglio 1992, è stata di fatto modificata in occasione della redazione del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Si tratta tuttavia di una modificazione solo nominalistica, in quanto con il decreto del Ministero del tesoro del 17 novembre 1993 sono state dettate le modalità per il passaggio automatico nei "nuovi" elenchi di cui agli articoli 106 e 107 T.U. degli intermediari finanziari iscritti nei "vecchi" elenchi di cui alla legge n. 197/1991 o all'albo delle società di *factoring* di alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 (cfr. circolare ABI, serie Informazioni n. 19 del 12 aprile 1991); "vecchi" elenchi a cui il provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 ovviamente continua a riferirsi.

Nella sostanza pertanto è senza soluzione di continuità che gli intermediari finanziari devono - sin dalla redazione del bilancio 1993 - attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia emanate nel 1992.



Per gli intermediari esercitanti l'attività di locazione finanziaria è sopraggiunta a far data dall'esercizio 1995 una importante novità meritevole di specifica menzione. Ci si riferisce alla disciplina fiscale connessa all'applicazione dell'art. 3, comma 103, lett. c) della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la quale ha stabilito che per i beni concessi in locazione finanziaria le relative "quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario".

Tale modificazione ha comportato, ovvero comporterà a medio termine, la scomparsa delle specifiche problematiche di raccordo e rappresentazione connesse alla "riserva finanziaria *leasing*" derivante dalla differente modalità di determinazione delle quote di ammortamento fra il bilancio civilistico-fiscale e il bilancio con criteri "finanziari", così come da sempre richiesto dalla Banca d'Italia.

Inoltre, sempre con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria, va segnalato che rispetto all'impostazione originaria di cui al provvedimento del 1992, la Banca d'Italia con la nuova impostazione sottostante alle segnalazioni di vigilanza si è spostata da una rappresentazione bilancistica dell'operazione di locazione finanziaria in termini di immobilizzazioni ("beni dati o in attesa di locazione finanziaria") ad una in termini di crediti "impliciti" verso la clientela, avendo portato così all'estrema conseguenza formale l'intento di rappresentare a questi fini nel bilancio la locazione finanziaria come un "mutuo".

## Capitolo VIII

### *Comunicazioni alla Banca d'Italia*

Il comma 3 dell'art. 107 T.U. disciplina la "vigilanza informativa" sugli intermediari finanziari, prevedendo l'invio alla Banca d'Italia di "segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto".

Nell'attuale disciplina delle comunicazioni alla Banca d'Italia si può distinguere tra l'invio di semplice documentazione (verbali assembleari e bilanci d'esercizio) dall'invio di segnalazioni periodiche (segnalazioni di vigilanza e comunicazioni alla Centrale dei rischi).

#### *1. Trasmissione dei verbali assembleari*

Al fine di assicurare all'Organo di Vigilanza un'adeguata informativa sulle più importanti decisioni inerenti l'operatività e le strategie aziendali, gli intermediari finanziari, entro 30 giorni dalla data della riunione, sono tenuti a trasmettere alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie, le operazioni di fusione, scissione o liquidazione, l'emissione di obbligazioni ed ogni altro evento rilevante ai fini dell'attività aziendale.

Un tale impegno comporta che i verbali devono essere redatti in modo da descrivere correttamente ed esaurientemente tutte le fasi che hanno portato ad assumere le delibere assembleari; essi devono essere inviati in duplice copia e corredati di tutti gli eventuali allegati. Spetta al legale rappresentante dell'intermediario finanziario sottoscriverli per attestarne l'autenticità.

In caso di modifiche statutarie o di modifiche al capitale, gli intermediari devono altresì informare tempestivamente la Banca d'Italia della conclusione della procedura di omologazione presso il Tribunale territorialmente competente, inviando, in duplice copia, il nuovo statuto con il relativo attestato di vigenza.

#### *2. Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato*

Gli intermediari finanziari sono tenuti ad inviare, entro 30 giorni dall'approvazione dell'assemblea dei soci, il bilancio di esercizio, corredato dal verbale

di approvazione, dalle relazioni degli amministratori e dei sindaci e dagli altri eventuali allegati (relazione di certificazione, bilanci di società controllate, ecc.) e, ove redatto, il bilancio consolidato.

Tale documentazione deve essere trasmessa alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale competente per territorio e l'altro all'Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria - Divisione Analisi e Interventi II.

### 3. Segnalazioni di vigilanza su supporto magnetico

Un'efficace azione di vigilanza richiede un'approfondita conoscenza dell'intermediario finanziario in ordine alla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria. A tal fine è stato predisposto un sistema di segnalazioni statistiche che prevede l'invio all'Organo di vigilanza di informazioni concernenti la situazione patrimoniale (con cadenza trimestrale), il conto economico (con cadenza semestrale), il patrimonio di vigilanza (con cadenza trimestrale), il rispetto delle regole prudenziali e il monitoraggio delle posizioni di rischio (con cadenza trimestrale).

Le segnalazioni di vigilanza dovranno essere redatte secondo quanto disposto nel *Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale*, istituito dalla Banca d'Italia con circolare del 5 agosto 1996, n. 217.

E' opportuno sottolineare che la responsabilità in merito alla correttezza delle segnalazioni e, quindi, alla adeguatezza delle procedure relative alla loro produzione e controllo fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

L'Organo di vigilanza raccomanda, pertanto, di predisporre appositi strumenti di controllo interno, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale.

A tal fine, gli intermediari finanziari trasmettono alla filiale della Banca d'Italia territorialmente competente una "lettera di attestazione" (secondo il fac-simile di cui all'allegato A del cap. VIII delle Istruzioni in commento), sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale e dal direttore generale.

Tale attestazione, che dovrà essere inviata in fase di avvio della procedura di segnalazione, va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei firmatari e deve essere ripetuta entro dieci giorni dalla data di nomina del successore.

#### 4. Centrale dei rischi

Tra le finalità dell'azione di vigilanza vi è il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nel cui ambito trova fondamento la realizzazione del servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari bancari e finanziari diretto ad evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi.

A seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 385/93, che ha esteso l'azione di vigilanza, oltre che alle banche, alle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari ed agli intermediari finanziari a c.d. "rischio sistemico" iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U., il CICR, con deliberazione 29 marzo 1994, ha sancito l'obbligo di partecipazione alla centralizzazione dei rischi anche a tali ultimi soggetti, affidando alla Banca d'Italia il compito della loro precisa individuazione.

Con provvedimento del 10 agosto 1995 (cfr. circolare ABI, serie Legale n. 32 del 9 ottobre 1995), la Banca d'Italia ha individuato i seguenti soggetti tenuti all'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi:

- a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 T.U.;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U., i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'"attività di finanziamento sotto qualsiasi forma";
- c) gli intermediari finanziari che appartengono ad un gruppo bancario, iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. e nell'albo di cui all'art. 64 del medesimo d. lgs. n. 385/95, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'"attività di finanziamento sotto qualsiasi forma"<sup>17</sup>.

Non sono tenuti all'obbligo di partecipare alla Centrale dei rischi, gli intermediari finanziari per i quali i crediti al consumo rappresentano più del 50% dell'attività finanziaria svolta.

---

<sup>17</sup> Il provvedimento in parola dispone che l'esercizio dell'attività di finanziamento "si considera prevalente quando rappresenti più del 50% dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate".

Il servizio Informazioni Sistema Creditizio della Banca d'Italia ha emanato le disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei rischi, alle quali si rinvia per i riferimenti operativi.

## Capitolo IX

### *Raccolta del risparmio*

In ordine alla regolamentazione della raccolta del risparmio, si osserva che per essa varranno, in linea generale, le disposizioni di cui all'art. 11 T.U., alla delibera CICR del 3 marzo 1994, al d.m. Tesoro 29 marzo 1995 ed alle Istruzioni della Banca d'Italia del 28 giugno 1995 (per un esame di questo apparato normativo si veda la circolare ABI, serie Legale n. 28 del 4 settembre 1995).

Per quanto riguarda la *raccolta tra il pubblico* (parag. 3.1), agli intermediari con titoli quotati in un mercato regolamentato è consentito raccogliere risparmio entro il capitale versato ed esistente, aggiunte le riserve, risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Gli strumenti sono quelli già "tipizzati" dai provvedimenti sopra citati: cambiali finanziarie e certificati di investimento, nonché le già note obbligazioni, strumenti per i quali - sia che si opti per una emissione cumulativa (anche a più riprese) di tutti i titoli delle specie indicate, sia che si scelga di emettere solo obbligazioni - non varranno i limiti quantitativi fissati dall'art. 2410 c.c..

Per quegli intermediari che invece non hanno i loro titoli negoziati in mercati regolamentati, varranno gli stessi limiti quantitativi (e gli stessi strumenti di raccolta) purché i loro bilanci degli ultimi tre esercizi si siano chiusi con un utile e le emissioni risultino garantite, per almeno il 50% del loro valore di sottoscrizione, da soggetti vigilati (banche, assicurazioni e soggetti di cui all'art. 107 T.U.). Per quegli intermediari che hanno forma giuridica di s.p.a. o di s.a.p.a. restano comunque fermi i limiti quantitativi di cui all'art. 2410 c.c. per l'emissione di obbligazioni.

Non sarà invece considerata "tra il pubblico" la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che pertanto non sarà sottoposta ad alcun vincolo. Così sarà per la raccolta che dovesse essere effettuata presso le cooperative che partecipino congiuntamente al capitale dell'intermediario finanziario stesso, purché i finanziamenti da questo erogati siano esclusivamente rivolti alle cooperative partecipanti o a loro controllate. Tale circostanza, nonché quella della esclusività dell'attività svolta a favore delle cooperative medesime, dovranno risultare dallo statuto dell'intermediario partecipato.

Per ciò che concerne invece la *raccolta presso soci* (parag. 3.2), per gli intermediari finanziari - che non rivestano la forma giuridica di società cooperative - essa è libera da limiti quantitativi, purché si rivolga a soggetti - iscritti nel libro soci da alme-

no 3 mesi - con partecipazioni non inferiori al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, e purchè essa sia prevista nello statuto.

Venendo invece alla *raccolta presso dipendenti* (parag. 3.3), gli intermediari in questione potranno effettuarla, sempre che ciò sia previsto nello statuto, entro il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato (per quelli costituiti in forma diversa dalle società cooperative), oppure entro il triplo del predetto limite (per gli intermediari in forma di società cooperative).

Con riferimento a tutte le fattispecie di raccolta sopra esaminate e, in particolare, per un utile quadro di sintesi della normativa in materia di raccolta di risparmio dei soggetti diversi dalle banche, si segnala il punto 3 della parte seconda delle Istruzioni in commento.

## Capitolo X

### *Intermediari finanziari ammessi al mutuo riconoscimento*

Il capitolo in commento contiene la regolamentazione del “mutuo riconoscimento” (di cui all’art. 18, comma 1, T.U.) per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 T.U. ed aventi sede legale in Italia, i quali intendano operare in altri Stati membri della UE con una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi.

L’Organo di vigilanza precisa (parag. 2) che per *prestazione di servizi senza stabilimento* (o *libera prestazione di servizi*, se effettuata in uno Stato europeo) bisogna intendere lo svolgimento di attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali o attraverso una organizzazione temporanea. Si tratta quindi di un’offerta di servizi effettuata tramite personale incaricato dal prestatore, “anche in modo occasionale” (cfr. nota 1 al paragrafo in esame)<sup>18</sup>.

Restano invece esclusi dalla suddetta definizione, rientrando in quella dell’operatività tramite l’*insediamento di succursali*, quei servizi resi tramite strutture automatiche di contatto con la clientela installate nel Paese ospitante (dove vi sia personale del prestatore di servizio), nonché quelli resi tramite intermediari indipendenti, che operino in continuativa ed esclusiva e con potere di negoziazione con i terzi.

Per ottenere il *mutuo riconoscimento*, gli intermediari dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere controllati da una o più banche italiane che detengano almeno il 90% dei voti nell’assemblea ordinaria, e che siano garanti in solido degli impegni presi dalla filiazione per l’attività svolta in altri Stati UE;
- essere inclusi nella vigilanza su base consolidata cui sono sottoposte la banca o le banche controllanti;
- le attività per le quali si richiede il mutuo riconoscimento devono essere previste dallo statuto, nonché effettivamente svolte in Italia.

---

<sup>18</sup> Per i profili giuridici della libera prestazione di servizi, si veda per tutti CIRILLO, *Commento all’art. 16 del d. lgs. n. 385/1993*, in *Commentario*, cit., pagg. 107-112.



Le condizioni di cui sopra riprendono, in sostanza, quanto già previsto dalla direttiva comunitaria n. 89/646 in tema di armonizzazione del settore del credito (cfr., anche per quanto riguarda la nuova disciplina sull'apertura di sportelli bancari, la circolare ABI, serie Legale n. 32 del 3 giugno 1996).

Spetterà alla Banca d'Italia il compito di verificare il rispetto di tali condizioni ed il rilascio della relativa attestazione, la quale dovrà essere allegata alla comunicazione all'Autorità di vigilanza del Paese ospitante.

### *1. Stabilimento della prima succursale in un Paese UE*

Per stabilire la prima succursale in un altro Paese UE, l'intermediario dovrà comunicare preventivamente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni (parag. 5):

- lo Stato membro dell'UE dove intende effettuare l'insediamento;
- un programma di attività (che si presume simile, con gli opportuni adattamenti, a quello richiesto per le banche dall'art. 14 T.U.);
- il recapito nello Stato ospitante o quello della sede principale (se la succursale ha più sedi di attività);
- i nominativi dei responsabili della succursale.

Bisognerà allegare a tale comunicazione: una dichiarazione con la quale l'intermediario finanziario conferma di aver rispettato le condizioni di cui all'art. 18, comma 2, della Direttiva CEE n. 89/646 ai fini dell'applicazione del beneficio del mutuo riconoscimento<sup>19</sup>; una dichiarazione con la quale la banca o le banche controllanti forniscono i dettagli sulle forme di controllo che intendono adottare sulla filiazione nonché un'altra dichiarazione dalla quale risulti la garanzia in solido per gli impegni presi dalla filiazione.

La Banca d'Italia provvederà alla notifica all'Autorità competente del Paese ospitante entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Entro lo stesso termine essa notificherà all'intermediario interessato l'eventuale rifiuto di notifica.

La succursale potrà iniziare la sua operatività a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente, e comunque dopo 60 giorni dalla notifica, a tale Autorità, dello stabilimento della succursale da parte della Banca d'Italia.

---

<sup>19</sup> Per un commento a tale norma si veda, tra gli altri, BRESCIA MORRA, *Commento all'art. 18 del d. lgs. n. 385/1993*, in *Commentario*, cit., pagg. 115-119.

## *2. L'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione di servizi*

Per esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi, gli intermediari dovranno comunicare alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

- lo Stato membro in cui si intende esercitare l'attività in questione;
- l'elenco delle attività che vi si intende esercitare;
- le modalità con le quali si intende operare.

Andranno inoltre allegati gli stessi documenti già elencati sopra per il primo insediamento di succursali.

La comunicazione *de qua* andrà inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'Organo di vigilanza effettuerà la relativa notifica all'Autorità del Paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, comunicandone altresì gli estremi (o le motivazioni del rifiuto della stessa) all'intermediario.

## **Capitolo XI**

### ***Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari***

Il presente capitolo rinvia integralmente alla parte seconda delle Istruzioni ove, al punto 5, è riportato il testo della circolare della Banca d'Italia n. 163 del 29 maggio 1992, quale risultante a seguito dell'aggiornamento del 20 maggio 1996.

Premesso che, nelle more dell'emanazione della normativa secondaria prevista dal T.U., continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1992, n. 154 ed i relativi provvedimenti attuativi in virtù di quanto previsto dall'art. 161 T.U., la circolare in esame ha operato una revisione ed un coordinamento delle precedenti disposizioni, anche alla luce delle norme del T.U. già applicabili.

Preliminarmente, quanto all'ambito soggettivo di operatività della disciplina in esame, nella circolare è stato ribadito che le disposizioni in materia di trasparenza risultano applicabili agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 T.U..

#### ***1. La pubblicità***

Venendo ora all'esame dei vari temi toccati dalla circolare, si osserva anzitutto che l'adeguamento ai nuovi obblighi in materia di pubblicità deve avvenire entro il 13 dicembre 1996, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Banca d'Italia del 20 maggio 1996 (sei mesi dalla entrata in vigore), mediante la quale è stato diffuso il testo aggiornato della circolare in commento.

Si ricorda quindi che l'art. 2 della citata legge n. 154/1992 dispone che la pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge, nonché di avvisi sintetici e con la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici datati da mettere a disposizione del pubblico.

Nel confermare il contenuto delle precedenti, le nuove disposizioni in materia (parag. 3) prevedono esplicitamente che, qualora i prodotti di un altro soggetto tenuto all'osservanza dalla disciplina in materia di trasparenza rientrino tra quelli principali offerti dall'intermediario, le condizioni praticate devono essere riportate anche negli avvisi sintetici.

E' stato inoltre precisato che gli obblighi in tema di pubblicità facenti carico agli intermediari finanziari che si avvalgono della rete distributiva di altro soggetto (c.d. venditore di beni "convenzionato") non tenuto all'osservanza delle medesime disposizioni, sono assolti con il tempestivo invio dei dati da pubblicizzare.

A questo proposito, è previsto che, ove il venditore convenzionato possa raccogliere presso la propria sede le richieste di finanziamento da inoltrare all'intermediario, gli avvisi sintetici e i fogli analitici di quest'ultimo devono essere disponibili presso i locali del venditore dei beni.

Con riferimento a quest'ultima disposizione, si segnala quindi l'opportunità di inserire, nelle convenzioni con i rivenditori di cui sopra, un richiamo all'obbligo di rendere disponibili i richiamati avvisi e fogli.

Quanto alla archiviazione degli avvisi e dei fogli, da conservarsi per cinque anni presso l'intermediario, anche mediante "procedure informatiche", è stato chiarito che l'obiettivo della norma è quello di assicurare la disponibilità, presso la sede legale e le filiali dell'intermediario, della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e che è pertanto possibile la conservazione accentrata purché il vincolo della tempestiva disponibilità sia assicurato, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche.

Sempre in tema di pubblicità, è stato ribadito che gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli intermediari, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate; è stato peraltro aggiunto che le predette informazioni possono essere fornite anche mediante esplicito rinvio ai fogli informativi analitici, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione nei propri locali aperti al pubblico, precisandosi che l'ubicazione dei suddetti locali deve essere indicata nei messaggi pubblicitari ovvero facilmente conoscibile e che le informazioni omesse dal messaggio pubblicitario devono essere chiaramente ed univocamente rinvenibili nell'ambito dei fogli informativi analitici. In nota è specificato che la disposizione vale anche per gli annunci pubblicitari e le offerte affissi o distribuiti nei locali dei soggetti con i quali esiste una convenzione per la promozione dei prodotti dell'intermediario interessato.

In tema di fogli analitici (parag. 3.2) è stato precisato pure in questa sede che le relative informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative, purché vengano garantite la facilità di accesso alle informazioni stesse da parte della clientela e l'asportabilità dei fogli informativi analitici. La precisazione sembra risponde-

re all'esigenza pratica di consentire la stampa dei documenti al momento del loro utilizzo, mediante apparecchiature elettroniche.

Infine, con riferimento alle operazioni a tasso variabile, la precedente disciplina è stata riformulata prevedendosi che i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso di interesse di ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e la pubblicità di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

## *2. I contratti*

Come è noto, l'art. 3 della legge n. 154/1992 dispone che i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi di cui si tratta devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti. I contratti, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, devono indicare il tasso di interesse ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

Per i contratti di credito al consumo, quanto sopra deve essere coordinato con la specifica disciplina di cui all'art. 21 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anch'essa tuttora transitoriamente applicabile, in base alla quale deve essere altresì indicato il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere modificato.

Le variazioni sfavorevoli debbono essere comunicate per iscritto al cliente, salva l'ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, per la quale è prevista la comunicazione in modo impersonale, tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.

A questo proposito, le nuove Istruzioni sembrano ampliare il concetto di variazione generalizzata prevedendo, in nota, che in tale tipo di variazione rientrino anche quella relativa a "determinare tipologie di operazioni". Inoltre viene precisato che, nel caso in cui si verifichino le ricordate variazioni, è opportuno che gli intermediari espongono nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate.

### *3. Le comunicazioni periodiche*

Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di esse operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento (art. 8, legge n. 154/1992).

A questo proposito, si segnala che è stata estesa l'area di esenzione dall'obbligo di comunicazione, precedentemente limitata ai soli contratti di mutuo. La nuova disposizione (parag. 7) prevede infatti che, per i contratti di mutuo e le operazioni di locazione finanziaria, la comunicazione può essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento o le fatture emesse a fronte dei canoni periodici.

Sempre in tema di comunicazioni periodiche, è stata infine elevata da L. 500.000 a L. 5.000.000 la soglia sotto la quale le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse, qualora i rapporti non registrino movimenti da oltre un anno.

## Capitolo XII

### *Vigilanza ispettiva*

La materia della vigilanza ispettiva è disciplinata dal comma 4 dell'art. 107 ed altresì dal comma 1 dell'art. 128 T.U., che, rispettivamente, conferiscono alla Banca d'Italia il potere di effettuare:

- a) ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e degli atti ritenuti necessari;
- b) ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 115, commi 1 e 2<sup>20</sup>, ovvero chiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

Per quanto concerne la norma del citato art. 128, essa prevede che la Banca d'Italia, oltre agli accertamenti ispettivi, ha facoltà di chiedere informazioni, atti e documenti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, e più in particolare la possibilità di chiedere alle altre competenti autorità di controllo o di vigilanza che tali verifiche siano effettuate.

#### *1. Finalità degli accertamenti ispettivi*

Nell'ambito dei poteri di vigilanza ispettiva esercitati dalla Banca d'Italia, gli accertamenti ispettivi, presso gli intermediari finanziari vigilati, hanno la finalità di accertare che l'attività degli stessi sia esercitata nel rispetto dei *criteri di sana e prudente gestione aziendale* (che è una costante determinante nell'esercizio di vigilanza) ed altresì nell'osservanza delle disposizioni volte a regolare l'esercizio dell'attività stessa.

Durante gli accertamenti ispettivi l'Organo di vigilanza ha facoltà di acquisire informazioni esigendo l'esibizione di atti e documenti ritenuti necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni stesse fornite precedentemente alla Banca

---

<sup>20</sup> Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 115 T.U. individua i destinatari della disciplina: le banche e gli intermediari finanziari che svolgono attività nel territorio della Repubblica, mentre il comma 2 consente al Ministero del tesoro di indicare altri soggetti da sottoporre alle norme in materia di trasparenza.

d'Italia ed, in particolare, a valutare la situazione tecnica e organizzativa degli intermediari vigilati.

Le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia possono avere carattere generale ovvero interessare settori specifici dell'operatività degli intermediari finanziari.

## 2. Rapporto ispettivo

Qualora dagli accertamenti ispettivi si riscontrino delle irregolarità nei fatti e negli atti aziendali, viene redatto il *rapporto ispettivo*, contenente la descrizione dettagliata delle anomalie riscontrate, che viene consegnato all'intermediario finanziario interessato.

In particolare, ove ne ricorrano le condizioni, l'Organo di vigilanza può altresì procedere alla *contestazione formale* delle irregolarità accertate.

Nella circostanza in cui dagli accertamenti *non* siano state riscontrate anomalie della specie, all'intermediario finanziario interessato viene comunicata, con apposita lettera, la *chiusura* del procedimento ispettivo.

Infine, una volta concluso l'accertamento ispettivo, il relativo fascicolo ispettivo viene consegnato all'intermediario finanziario ispezionato che, *entro 30 giorni*, deve comunicare alla Banca d'Italia:

- le proprie determinazioni circa i provvedimenti già posti in essere e quelli, eventualmente, da adottare al fine di eliminare le anomalie e le irregolarità accertate dall'ispezione effettuata e
- le eventuali *controdeduzioni* in ordine alle singole irregolarità contestate dall'Organo di vigilanza stesso.



### Capitolo XIII

#### *Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari*

La disciplina disposta dalla Banca d'Italia per le emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari (riportata al punto 4 della parte seconda delle Istruzioni in commento) riproduce integralmente la normativa già prevista per le banche in attuazione dell'art. 129 T.U.<sup>21</sup> e dettata sulla base dell'originario testo di tale articolo, che è stato riformulato dall'art. 64 del d. lgs. n. 415/1996.

Il punto 4, oggetto del presente commento, prevede nel caso di emissioni ed offerte di valori mobiliari in Italia sia un obbligo di *comunicazione preventiva*, secondo diverse modalità, sia un obbligo di segnalazioni consuntive, nonché poteri di intervento della Banca d'Italia aventi ad oggetto le informazioni fornite, l'ammontare e le caratteristiche dei titoli oggetto dell'operazione.

Nell'esaminare le istruzioni in parola si terrà quindi conto delle sole disposizioni applicabili agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale *ex art. 107 T.U.*, tralasciando l'analisi delle disposizioni il cui ambito di applicazione è espressamente circoscritto agli intermediari bancari e mobiliari<sup>22</sup>.

Le istruzioni prevedono un sistema di comunicazioni preventive articolato secondo tre modalità:

---

<sup>21</sup> Provvedimento della Banca d'Italia, 11 dicembre 1995, 124° aggiornamento alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988, *Emissione di valori mobiliari e offerta in Italia di valori mobiliari esteri. Modifica alle istruzioni emanate in data 23 giugno 1994 (G.U. n. 180 del 3 agosto 1994)*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1996. Detto provvedimento modifica il precedente, che aveva espressamente abrogato i capitoli XIII, XXXVIII e XLVIII delle *Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi*, unitamente alla nuova modulistica, dando luogo ad un nuovo cap. XIII e prevedendo nuovi schemi di comunicazione e segnalazione.

<sup>22</sup> Il parag. 3, *Definizioni*, della Sez. I, stabilisce, infatti, che si definiscono "*intermediari del mercato mobiliare*, le banche, le società di intermediazione mobiliare e gli altri intermediari esteri che svolgono attività di collocamento e distribuzione dei valori mobiliari in regime di libera prestazione di servizi"; definizione che non ricomprende gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

- *comunicazione ordinaria*, che va effettuata almeno 20 giorni prima di ogni operazione e raccoglie tutte le informazioni rilevanti che riguardano l'operazione stessa;
- *comunicazione cumulativa*, riservata ai soggetti che raccolgono abitualmente il risparmio tra il pubblico (banche, sim, intermediari mobiliari esteri autorizzati ad operare in Italia), che comprende tutte le operazioni da realizzare nell'arco di un semestre solare;
- *comunicazione abbreviata*, che va effettuata almeno 5 giorni prima dell'operazione cui si riferisce ed è riservata a banche, sim, intermediari mobiliari esteri autorizzati ad operare in Italia, Stati aderenti all'OCSE, organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro, purché l'operazione risponda a determinati requisiti.

Alla luce dei soggetti legittimati ad utilizzare i modelli di comunicazione *cumulativa* o *abbreviata*, è da ritenere che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano avvalersi, ai fini della comunicazione, della sola modalità *ordinaria*.

Le istruzioni, tuttavia, da un lato, escludono espressamente dalla disciplina in parola le categorie di operazioni già escluse ai sensi del comma 5 dell'art. 129 T.U.<sup>23</sup>, e, dall'altro, avvalendosi della facoltà attribuita alla Banca d'Italia a norma del comma 6 dello stesso articolo, sottraggono all'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- le emissioni e offerte in Italia i cui importi risultino inferiori a Lit. 100 miliardi, se si tratta di obbligazioni e *notes* italiane o estere, cambiali finanziarie, certificati di investimento e altri titoli di cui al capitolo LVII, sez. IV, delle *Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi*, aventi caratteristiche "standard"<sup>24</sup>. Il limite si intende riferito all'ammontare complessivo dell'operazione effettuata nell'arco di un anno anche se la stessa è assistita da più delibere;

---

<sup>23</sup> Per un commento in merito all'art. 129 T.U., si rinvia a *Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari*, a cura di Capriglione, Padova, 1995, pagg. 441 ss.; PONTOLILLO-D'AMICO-D'AMBROSIO, *Emissione di valori mobiliari*, in *La nuova legge bancaria*, cit., III, pagg. 1921-1974.

<sup>24</sup> Il riquadro II, allegato al punto 4 della parte seconda delle Istruzioni in commento (che a sua volta riproduce quanto previsto al cap. LVII, sez. IV delle *Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi*), stabilisce quali sono i parametri in ordine ai quali deve essere valutata la qualifica di "standard"; in particolare, le caratteristiche di riferimento riguardano la valuta di denominazione, il rendimento, i parametri di indicizzazione, il tasso nominale minimo garantito e, nel caso delle obbligazioni, la periodicità della cedola, la durata originaria e il rimborso anticipato su richiesta dell'emittente.

- titoli di Stati appartenenti all'UE, o da questi garantiti, aventi caratteristiche "standard";
- certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso e a tasso variabile aventi caratteristiche "standard";
- prestiti subordinati emessi da banche sotto forma di valori mobiliari, nel caso in cui la banca emittente abbia chiesto ed ottenuto dalla Banca d'Italia di computare tali prestiti nel patrimonio di vigilanza;
- *warrant* su valori mobiliari esclusi o sottratti all'obbligo di comunicazione preventiva, che comportino la consegna materiale dei titoli e non siano rappresentativi di un prodotto derivato.

La comunicazione deve contenere tutte le informazioni necessarie al fine di consentire all'organo di vigilanza di valutare le caratteristiche dell'operazione ed in particolare:

- quantità e importo complessivo dei valori mobiliari;
- caratteristiche finanziarie, allegando il regolamento dell'operazione;
- modalità e tempi di attuazione dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono richieste nel caso di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni, cambiali finanziarie e certificati di investimento, emessi da soggetti non bancari, valori mobiliari esteri, quote di organismi di investimento collettivo emessi da soggetti non residenti e titoli rappresentativi di prodotti derivati.

Per quanto riguarda i *poteri di intervento della Banca d'Italia* in merito all'operazione preventivamente comunicata, consistono nella possibilità di:

- richiedere ulteriori informazioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ordinaria;
- differire o vietare le operazioni entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di differimento o di divieto possono riguardare:

- l'ammontare dell'operazione, nel caso in cui l'organo di vigilanza ritenga che l'entità dell'emissione e dell'offerta risulti incompatibile con le dimensioni del mercato;

- le caratteristiche dei titoli, quando queste rientrino nei casi previsti dalla delibera del CICR del 12 gennaio 1994<sup>25</sup>.

Per quanto attiene, infine, alle *segnalazioni consuntive*, queste riguardano sia i collocamenti soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva, sia altri collocamenti che, nell'arco dei dodici mesi, abbiano superato l'importo di L. 10 miliardi, nonché collocamenti di titoli azionari qualunque sia l'ammontare dell'operazione.

Le segnalazioni consuntive hanno cadenza mensile e devono essere inviate alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento a cura di ciascun intermediario partecipante al collocamento o, in alternativa, da uno solo di essi, purché la segnalazione contenga i dati concernenti l'importo complessivamente collocato da tutti i soggetti intervenuti nell'operazione.

---

<sup>25</sup> Il paragrafo 3 della sezione III delle Istruzioni in esame riproduce infatti integralmente l'articolo 2, lettere da a) ad h), della citata delibera del CICR del 12 gennaio 1994.